

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Domestico da sorgente assentita a un raggruppamento di utenti della Fraz. Barbato del Comune di VALDILANA con D.D 1.422 del 08.11.2019. PRAT. PROVINCIALE TRIVERO31.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.422 del 08.11.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 27 giugno 2013 dai Signori Simonetta Antonini, Emma Carestia, Alberto Festa Bianchet, Bruna Festa Platto, Pier Aldo Festa Platto e Giovannina Festa Rovera, in solido fra loro, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi del D.P.G.R 5 marzo 2001 n° 4/R e s.m.i, salvo i diritti di terzi, nei limiti di disponibilità dell'acqua ed in solido fra loro ai Signori Simonetta Antonini (omissis); Emma Carestia (omissis); Alberto Festa Bianchet (omissis); Bruna Festa Platto (omissis); Pier Aldo Festa Platto (omissis) e Giovannina Festa Rovera (omissis), la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima di litri al secondo 0,10 e un volume massimo annuo di metri cubi 1.500, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,0476 d'acqua sotterranea da 1 sorgente tributaria del bacino del rio Nosetto (BI-S-0142), ubicata in località Barbato del Comune di Valdilana (già Comune di Trivero), censita al foglio NCT n° 21, mappale n° 146, per uso domestico con esclusione del consumo umano (omissis). Di accordare la concessione preferenziale, richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R 5 marzo 2001 n° 4/R e s.m.i. e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera c) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. per un ulteriore periodo di anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 27 giugno 2013 e previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone annuo dovuto sulla base dei parametri indicati nell'art. 1 del disciplinare stesso (omissis). Di attestare che a norma dell'art. 5 comma 1 lettera b) del D.P.G.R 6 dicembre 2004 n° 15/R e s.m.i., l'uso dell'acqua derivabile dalla sorgente in Comune di Valdilana (BI) é esentato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dal pagamento del canone demaniale in genere dovuto per effetto della concessione, trattandosi di utenza d'acqua pubblica ricadente nell'ambito territoriale appartenente all'Unione dei Comuni Montani del Biellese Orientale (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.026 di Rep. del 27 giugno 2013

ART. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere a mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non

ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi o sorgenti idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI